



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 05/07/2018

FATTO

.1 - La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della complessiva somma di euro 2.021,69 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto stipulato in data 03/07/2007, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 500,00.

.2 - L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene



suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo agli oneri assicurativi, anche la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha ribadito quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto "*limitatamente al cd. premio puro*", un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «*in funzione (...) del capitale assicurato residuo*» contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "*un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo*".

Relativamente al caso specifico si rileva che questo Collegio con riferimento ad un contratto analogo a quello per cui è causa in una precedente decisione (n. 8033/2017), a cui si rimanda integralmente per le motivazioni, ha già qualificato *recurring* le commissioni bancarie e di intermediazione.

Pertanto, in linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni bancarie</i>				441,18	220,59		188,17	32,42
<i>commissioni di intermediazione</i>				2.746,58	1.373,29			1.373,29
<i>oneri assicurativi</i>				1.231,96	615,98			615,98
Totale								2.021,69

Il risultato coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, tenuto conto della domanda formulata in proposito da parte ricorrente, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data della richiesta.

Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.021,69 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA